

Ständerat

Conseil des Etats

Consiglio degli Stati

Cussegl dals stadis



Ufficio  
CH-3003 Berna

Ai membri del  
Consiglio degli Stati

8 novembre 2013

## Modifiche della legge sul Parlamento e del regolamento del Consiglio nazionale

### 1. Situazione iniziale

L'iniziativa parlamentare 10.440, Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento, comporta modifiche alla legge sul Parlamento (LParl) nonché ai regolamenti del Consiglio degli Stati (RCS) e del Consiglio nazionale (RCN). Queste modifiche sono state adottate nella votazione finale del 21 giugno 2013. La Conferenza di coordinamento e gli Uffici hanno deciso di porle in vigore all'**inizio della sessione invernale**, ossia il **25 novembre 2013**.

### 2. Principali modifiche del diritto parlamentare

#### 2.1 Sessione straordinaria e dibattito d'attualità

Sessione straordinaria (art. 2 cpv. 3 e 4 nonché art. 37 cpv. 2 lett. a LParl)

<i>Diritto anteriore</i>	<i>Decisione dell'AF del 21 giugno 2013</i>
<p><b>Art. 2 Sessioni delle Camere (LParl)</b></p> <p>1-2 ...</p> <p><sup>3</sup> Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono esigere la convocazione delle Camere in sessione straordinaria.</p>	<p><b>Art. 2 Sessioni delle Camere (LParl)</b></p> <p>1-2 ...</p> <p><sup>3</sup> Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono esigere la convocazione delle Camere o dell'Assemblea federale plenaria in sessione straordinaria per la trattazione dei seguenti oggetti in deliberazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. disegni del Consiglio federale o progetti di una commissione parlamentare di un atto legislativo dell'Assemblea federale;</li><li>b. mozioni di ugual tenore presentate nelle due Camere;</li><li>c. elezioni;</li><li>d. dichiarazioni del Consiglio federale o progetti di dichiarazione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati di ugual tenore presentati nelle due Camere.</li></ul> <p><sup>4</sup> Di norma le Camere si riuniscono in sessione ordinaria o in sessione straordinaria nel corso delle stesse settimane.</p>



<p><i>Diritto anteriore</i></p> <p><b>Art. 37 Conferenza di coordinamento (LParl)</b></p> <p>1 ...</p> <p>2 La Conferenza di coordinamento ha i compiti seguenti:</p> <p>a. pianifica le attività dell'Assemblea federale e coordina la pianificazione delle sessioni e quella annuale.</p> <p>b – e ...</p> <p>3-5 ...</p>	<p><i>Decisione dell'AF del 21 giugno 2013</i></p> <p><b>Art. 37 Conferenza di coordinamento (LParl)</b></p> <p>1 ...</p> <p>2 La Conferenza di coordinamento ha i compiti seguenti:</p> <p>a. stabilisce le settimane in cui si svolgono le sessioni ordinarie e le sessioni straordinarie.</p> <p>b – e ...</p> <p>3-5 ...</p>
---	--

*Un quarto dei membri di una Camera può esigere la convocazione di una sessione straordinaria. Secondo la nuova disposizione devono essere indicati gli oggetti in deliberazione. Tra gli oggetti vi possono essere disegni del Consiglio federale o progetti di una commissione parlamentare, mozioni di ugual tenore presentate nelle due Camere, elezioni e dichiarazioni (art. 2 cpv. 3 LParl), ma non mozioni presentate in una sola Camera nonché postulati o interpellanze.*

*Di norma le Camere si riuniscono in sessione straordinaria nel corso delle stesse settimane (art. 2 cpv. 4 LParl). La data è stabilita dalla Conferenza di coordinamento (art. 37 cpv. 2 lett. a LParl).*

## **2.2 Diritto di parola**

Diritto di parola dell'autore e dell'oppositore dell'intervento nel caso di interventi controversi (art. 6 LParl)

<p><i>Diritto anteriore</i></p> <p><b>Art. 6 Diritti procedurali (LParl)</b></p> <p>1-3 ...</p>	<p><i>Decisione dell'AF del 21 giugno 2013</i></p> <p><b>Art. 6 Diritti procedurali (LParl)</b></p> <p>1-3 ...</p> <p>4 Se un'iniziativa parlamentare, una mozione o un postulato sono controversi, una votazione può essere effettuata solo se l'autore ha avuto la possibilità di esporre oralmente le proprie motivazioni. Ha inoltre diritto di parola almeno chi per primo ha proposto la reiezione dell'intervento.</p>
---	---

*La nuova disposizione sancisce il diritto di parola dell'autore di un'iniziativa parlamentare, una mozione o un postulato controversi e di chi per primo ha contestato (chiedendone la reiezione) un intervento che il Consiglio federale ha proposto di accogliere (mozione o postulato). Questo diritto non si applica se il Consiglio federale ha già proposto di respingere l'intervento.*

*La presente modifica ha luogo in vista della trattazione di interventi al Consiglio nazionale.*



## 2.3 Altre modifiche concernenti gli interventi parlamentari

### Obbligo di allegare una motivazione a mozioni e postulati (art. 22 RCS)

<p><i>Diritto anteriore</i></p> <p><b>Art. 22 Motivazione (RCS)</b></p> <p><sup>1</sup> Il testo stesso dell'iniziativa, della mozione o del postulato non deve contenere una motivazione.</p> <p><sup>2</sup> Per le iniziative, la motivazione dev'essere allegata. Per le mozioni e i postulati, la motivazione è facoltativa.</p>	<p><i>Decisione del CS del 21 giugno 2013</i></p> <p><b>Art. 22 Motivazione (RCS)</b></p> <p><sup>1</sup> ...</p> <p><sup>2</sup> Il deputato che presenta un'iniziativa parlamentare, una mozione o un postulato deve allegare una motivazione.</p>
---	--

*Come per le iniziative parlamentari, ora anche per le mozioni e i postulati nel Consiglio degli Stati è obbligatorio allegare una motivazione.*

### Trattazione urgente di interpellanze e interrogazioni (art. 26 cpv. 2 e 3 RCS)

<p><i>Diritto anteriore</i></p> <p><b>Art. 26 Trattazione urgente (RCS)</b></p> <p><sup>1-2</sup> ...</p> <p><sup>3</sup> Le interpellanze urgenti devono essere presentate il più tardi all'inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane. Il Consiglio federale vi risponde nel corso della stessa sessione.</p> <p><sup>4</sup> Le interrogazioni urgenti devono essere presentate il più tardi una settimana prima della fine della sessione o, se la sessione dura una sola settimana, il primo giorno della sessione. Il Consiglio federale vi risponde per scritto entro tre settimane</p>	<p><i>Decisione del CS del 21 giugno 2013</i></p> <p><b>Art. 26 Trattazione urgente (RCS)</b></p> <p><sup>1-2</sup> ...</p> <p><sup>3</sup> Le interpellanze urgenti o le interrogazioni urgenti devono essere presentate il più tardi all'inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane. Il Consiglio federale vi risponde nel corso della stessa sessione.</p> <p><sup>4</sup> L'Ufficio può, d'intesa con il suo autore, trasformare un'interpellanza urgente in un'interrogazione urgente.</p>
--	---

*In base alle nuove disposizioni le interrogazioni urgenti sono trattate nello stesso modo delle interpellanze urgenti: possono essere presentate solo nel corso di una sessione di tre settimane (termine per il deposito: il mercoledì della prima settimana di sessione, ore 9.00) e richiedono una risposta entro la fine della stessa sessione.*

*L'Ufficio può ora trasformare, d'accordo con il suo autore, un'interpellanza urgente in un'interrogazione urgente.*



## 2.4 Modifiche concernenti la trattazione di disegni di atti legislativi

### Presentazione di un disegno di atto legislativo tramite proposta (art. 76 cpv. 1<sup>bis</sup> LParl)

<p><i>Diritto anteriore</i></p> <p><b>Art. 76 Proposte (LParl)</b></p> <p><sup>1</sup> Ciascun parlamentare può presentare proposte alla Camera e alla commissione incaricata dell'esame preliminare in merito a un oggetto in deliberazione. Può proporre alla commissione competente di presentare un'iniziativa o un intervento parlamentare.</p> <p>2-4 ...</p>	<p><i>Decisione dell'AF del 21 giugno 2013</i></p> <p><b>Art. 76 Proposte (LParl)</b></p> <p><sup>1</sup> ...</p> <p><sup>1bis</sup> Un progetto di atto legislativo può essere presentato in forma di proposta solo se mediante lo stesso:</p> <p>a. un disegno di atto legislativo pendente è suddiviso in varie parti;</p> <p>b. un controprogetto vertente sulla stessa questione costituzionale è contrapposto a un'iniziativa popolare (art. 101).</p> <p>2-4 ....</p>
---	--

*Un progetto di atto legislativo può essere presentato in forma di proposta solo se il disegno è suddiviso in varie parti o se si tratta di un controprogetto diretto contrapposto a un'iniziativa popolare. In tutti gli altri casi, in particolare per controprogetti indiretti contrapposti a un'iniziativa popolare, è necessario depositare un'iniziativa parlamentare o di commissione (con esame preliminare corredato dell'approvazione da parte della commissione competente dell'altro Consiglio, elaborazione di un rapporto di commissione e se necessario l'avvio di una procedura di consultazione). Le due eccezioni sono ora sancite dalla legge.*

### Proposte subordinate (art. 79 cpv. 4 LParl)

<p><i>Diritto anteriore</i></p> <p><b>Art. 79 votazione eventuale (LParl)</b></p> <p><sup>1</sup> Se in merito a uno stesso oggetto in votazione si è in presenza di più di due proposte, queste vanno vagliate per mezzo di una votazione eventuale, fintanto che si possano contrapporre due sole proposte.</p> <p><sup>2</sup> Si vota dapprima sulle proposte che presentano la più piccola divergenza contenutistica e poi, progressivamente, sulle rimanenti, in modo da risalire a quelle con la divergenza maggiore.</p> <p><sup>3</sup> Se non si può determinare un chiaro ordine di votazione secondo i criteri di cui al capoverso 2, mediante votazione eventuale si vota dapprima, contrapponendole, sulle proposte dei parlamentari, poi su quelle delle minoranze di commissione ed infine su quella del Consiglio federale. L'esito dell'ultima votazione è contrapposto alla proposta della maggioranza della commissione.</p>	<p><i>Decisione dell'AF del 21 giugno 2013</i></p> <p><b>Art. 79 votazione eventuale (LParl)</b></p> <p><sup>1</sup> ...</p> <p><sup>2</sup> ...</p> <p><sup>3</sup> ...</p> <p><sup>4</sup> Il deposito di una proposta subordinata non modifica l'ordine di votazione.</p>
--	--



La prassi in base alla quale le proposte, anche quelle subordinate, sono sottoposte al voto nell'ordine prescritto dalla legge (cominciando da quella che presenta la più piccola divergenza contenutistica per arrivare a quelle con divergenze maggiori) è ora sancita dalla nuova disposizione. Dopo la votazione su una proposta mirante allo stralcio di una disposizione non è dunque possibile votare ancora su una variante della stessa che dovesse costituire un compromesso.

Abrogazione della seconda proroga dei termini per la trattazione di iniziative popolari (art. 105 cpv. 1<sup>bis</sup> LParl)

<p><i>Diritto anteriore</i></p> <p><b>Art. 105 Proroga dei termini (LParl)</b></p> <p><sup>1</sup> Se una Camera si pronuncia per un controprogetto o per un disegno di atto legislativo strettamente connesso all'iniziativa, l'Assemblea federale può prorogare di un anno il termine di trattazione.</p> <p><sup>1bis</sup> Se un disegno di atto legislativo elaborato sotto forma di legge federale e strettamente connesso all'iniziativa popolare è in procedura di appianamento delle divergenze, l'Assemblea federale può prorogare di un ulteriore anno al massimo il termine di trattazione.</p> <p><sup>2</sup> Se le decisioni delle Camere in merito alla proroga del termine divergono, la proroga è considerata non riuscita..</p>	<p><i>Decisione dell'AF del 21 giugno 2013</i></p> <p><b>Art. 105 Proroga dei termini (LParl)</b></p> <p><sup>1</sup> ...</p> <p><sup>1bis</sup> <i>abrogato</i></p> <p><sup>2</sup> ...</p>
--	--

*Il termine di trattazione delle iniziative popolari può ora essere prorogato solo di un anno (se la Camera si pronuncia per un controprogetto diretto o indiretto). La seconda possibilità di proroga, in relazione a un controprogetto indiretto, è abrogata. La modifica ha l'obiettivo di sottoporre le iniziative popolari più rapidamente al voto del Popolo e all'origine vi è la trattazione, particolarmente lunga, dell'iniziativa popolare «Contro le retribuzioni abusive».*



## 2.5 Modifiche concernenti la trattazione di iniziative parlamentari e cantonali

### Oggetto e forma di un'iniziativa parlamentare (art. 107 LParl)

<p><i>Diritto anteriore</i></p> <p><b>Art. 107 Oggetto (LParl)</b></p> <p>Mediante un'iniziativa parlamentare può essere presentato un progetto di atto legislativo dell'Assemblea federale o ne possono essere proposte le linee fondamentali.</p>	<p><i>Decisione dell'AF del 21 giugno 2013</i></p> <p><b>Art. 107 Oggetto e forma (LParl)</b></p> <p><sup>1</sup> Mediante un'iniziativa parlamentare si può proporre che una commissione elabori un progetto di atto legislativo dell'Assemblea federale.</p> <p><sup>2</sup> L'iniziativa va motivata. La motivazione deve contemplare in particolare gli obiettivi dell'atto legislativo.</p> <p><sup>3</sup> Una commissione può presentare alla propria Camera un progetto di atto legislativo per mezzo di un'iniziativa parlamentare.</p>
---	--

*Si tratta di precisazioni di carattere puramente redazionale.*

### Termini per l'esame preliminare (art. 109 cpv. 2 e 3<sup>bis</sup> e art. 116 cpv. 3<sup>bis</sup> LParl)

<p><i>Diritto anteriore</i></p> <p><b>Art. 109 Procedura dell'esame preliminare (LParl)</b></p> <p><sup>1</sup> Le iniziative presentate da un parlamentare o da un gruppo parlamentare, nonché le proposte presentate in sede di commissione e volte all'elaborazione di un'iniziativa di commissione sottostanno a un esame preliminare.</p> <p><sup>2</sup> La commissione competente della Camera in cui è stata depositata l'iniziativa decide se darle seguito o se proporre alla Camera di non darle seguito. Se la Camera approva la proposta dalla commissione, l'iniziativa è liquidata.</p> <p><sup>3</sup> La decisione di dare seguito all'iniziativa o di elaborare un'iniziativa di commissione richiede il consenso della commissione competente della seconda Camera. Questa commissione invita la commissione della prima Camera a far difendere la sua decisione da una delegazione. Se questa commissione non dà il proprio consenso, la decisione di dare seguito all'iniziativa richiede l'approvazione delle due Camere. Se la seconda Camera non dà il proprio consenso, l'iniziativa è considerata definitivamente respinta.</p> <p><sup>4-5</sup> ...</p>	<p><i>Decisione dell'AF del 21 giugno 2013</i></p> <p><b>Art. 109 Procedura dell'esame preliminare (LParl)</b></p> <p><sup>1</sup> ...</p> <p><sup>2</sup> La commissione competente della Camera in cui è stata depositata l'iniziativa decide, entro un anno dall'attribuzione dell'iniziativa, se darle seguito o se proporre alla Camera di non darle seguito. Se la Camera approva la proposta della commissione, l'iniziativa è liquidata.</p> <p><sup>3</sup> ...</p> <p><sup>3bis</sup> La commissione dell'altra Camera e, in mancanza di una decisione concorde, le competenti commissioni delle Camere dispongono di un anno a partire dall'ultima decisione presa da una commissione o da una Camera in merito all'iniziativa, per prendere la decisione di cui al capoverso 3 o per sottoporre la loro proposta alla loro Camera.</p> <p><sup>4-5</sup> ...</p>
---	--



<i>Diritto anteriore</i>	<i>Decisione dell'AF del 21 giugno 2013</i>
<b>Art. 116 Procedura dell'esame preliminare (lv.ct.) (LParl)</b>	<b>Art. 116 Procedura dell'esame preliminare (lv.ct.) (LParl)</b>
1-3 ...	1-3 ...
4 ...	<sup>3bis</sup> Per le commissioni si applicano i termini di cui all'articolo 109 capoversi 2 e <sup>3bis</sup> . 4 ...

*Nell'ambito dell'esame preliminare le commissioni di entrambe le Camere devono ora rispettare il termine di un anno per effettuare tutte le tappe della procedura (decisione della commissione della Camera prioritaria dopo l'assegnazione; decisione della commissione della seconda Camera in merito alla sua approvazione o non approvazione; decisione della commissione della Camera prioritaria in caso di decisioni non concordi). Finora il termine di un anno si applicava solo al Consiglio nazionale (art. 28b cpv. 1 RCN).*

*(Conformemente alla relativa disposizione transitoria, questi termini si applicano unicamente alle iniziative parlamentari e cantonali depositate a partire dalla sessione invernale 2013.)*

Precisazione della procedura nel caso di trattazione di progetti di atti legislativi elaborati da una commissione (lv. Pa. 2<sup>a</sup> fase) (art. 114 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup> LParl)

<i>Diritto anteriore</i>	<i>Decisione dell'AF del 21 giugno 2013</i>
<b>Art. 114 Trattazione del progetto di atto legislativo nelle Camere (LParl)</b>	<b>Art. 114 Trattazione del progetto di atto legislativo nelle Camere (LParl)</b>
<sup>1</sup> Il progetto della commissione è trattato in procedura ordinaria.	<sup>1</sup> Se la Camera accoglie il progetto della sua commissione nella votazione sul complesso, l'iniziativa è trasmessa all'altra Camera e trattata secondo la procedura ordinaria prevista per i progetti di atti legislativi.
<sup>2</sup> Nella commissione della seconda Camera, il progetto è difeso da un membro della commissione della Camera prioritaria.	<sup>1bis</sup> Se la Camera decide di non entrare in materia sul progetto della sua commissione o lo respinge nella votazione sul complesso, l'iniziativa è considerata liquidata. <sup>2</sup> ...

*La procedura applicabile alla trattazione di un progetto di atto legislativo legato a un'iniziativa parlamentare è precisata nella nuova disposizione. Dopo essere stata depositata, un'iniziativa parlamentare risulta pendente unicamente davanti al Consiglio al quale appartiene il suo autore. Solo dopo che la prima Camera ha accolto il progetto elaborato dalla sua commissione nella votazione sul complesso, l'iniziativa è considerata pendente nell'altra Camera.*



## 2.6 Modifiche concernenti diversi aspetti

Le presidenze delle CdG delle due Camere devono provenire da gruppi parlamentari diversi (art. 43 cpv. 2<sup>bis</sup> LParl)

<p><i>Diritto anteriore</i></p> <p><b>Art. 43 Designazione delle commissioni (LParl)</b></p> <p><sup>1</sup> ....</p> <p><sup>2</sup> Le presidenze delle commissioni congiunte delle due Camere e delle commissioni dell'Assemblea federale plenaria sono nominate dalla Conferenza di coordinamento, sempre che la legge non preveda altrimenti. Il presidente e il vicepresidente non possono appartenere alla stessa Camera.</p> <p><sup>3</sup> La composizione delle commissioni e l'assegnazione delle presidenze si improntano alla forza dei gruppi parlamentari all'interno di ogni Camera. Per quanto possibile, è tenuto adeguatamente conto delle lingue ufficiali e delle regioni del Paese.</p> <p><sup>4</sup> ...</p>	<p><i>Decisione dell'AF del 21 giugno 2013</i></p> <p><b>Art. 43 Designazione delle commissioni (LParl)</b></p> <p><sup>1</sup> ...</p> <p><sup>2</sup> ...</p> <p><sup>2bis</sup> La Conferenza di coordinamento provvede affinché i presidenti delle Commissioni della gestione delle due Camere non facciano parte dello stesso gruppo parlamentare.</p> <p><sup>3</sup> ...</p> <p><sup>4</sup> ...</p>
--	---

*La conferenza di coordinamento deve ora provvedere affinché i presidenti di entrambe le Commissioni della gestione non facciano parte dello stesso gruppo parlamentare, allo scopo di garantire l'esercizio imparziale dell'alta vigilanza.*

Documenti redatti in due lingue ufficiali all'attenzione delle commissioni (art. 46 cpv. 3 LParl)

<p><i>Diritto anteriore</i></p> <p><b>Art. 46 Procedura nelle commissioni (LParl)</b></p> <p><sup>1-2</sup> ....</p>	<p><i>Decisione dell'AF del 21 giugno 2013</i></p> <p><b>Art. 46 Procedura nelle commissioni (LParl)</b></p> <p><sup>1-2</sup> ...</p> <p><sup>3</sup> Di norma, le persone al servizio della Confederazione presentano alle Commissioni i documenti scritti e il materiale per le presentazioni in due lingue ufficiali. Nell'invito a una seduta di commissione si rendono attenti i periti esterni, nonché i rappresentanti dei Cantoni e delle cerchie interessate al fatto che devono, per quanto possibile, tenere conto del plurilinguismo in seno alla commissione.</p>
--	---

*La prassi in vigore secondo cui, di norma, le persone al servizio della Confederazione e, per quanto possibile, i periti esterni presentano alle commissioni i documenti scritti in due lingue ufficiali, è ora sancita dalla legge. La nuova disposizione contempla inoltre la prassi in base alla quale il materiale per le presentazioni è redatto in una lingua ufficiale diversa da quella in cui è presentato a voce.*